

SENTENZA N. 3/2024

TERZA ISTANZA



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

Proc. pen. n. 402/RNR/2021

R.G. UN. 18/2024

Sent. n. 5/2024

In nome di Dio e della Serenissima Repubblica di San Marino

IL GIUDICE PER LA TERZA ISTANZA PENALE

Prof. Oliviero Mazza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale n. 402/RNR/2021 sul ricorso in terza istanza proposto da:

CASALI INGRID, nata a [REDACTED]

avverso la sentenza n. 28 del 31/1/2024 emessa dal Giudice d'Appello Penale nell'ambito del procedimento penale n. 402/RNR/2021;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le memorie depositate dal Procuratore del Fisco e dal difensore;

all'udienza del 11/6/2024, udito il Procuratore del Fisco che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Antonella Mularoni che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con sentenza n. 28 del 2024, il Giudice d'Appello Penale, dott. Renato Bricchetti, confermava la sentenza del Commissario della Legge che aveva ritenuto l'imputata responsabile per il misfatto di cui all'art. 344 c.p. e, quindi, l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di prigionia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla rifusione delle spese processuali

1.2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso in terza istanza ai sensi dell'art. 199-bis comma 2 c.p.p.,



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

denunciando il mancato esame di specifici motivi d'appello, nonché ai sensi dell'art. 199-bis comma 3 c.p.p., per violazione del contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In particolare, sono fondati i motivi di ricorso relativi alla omessa considerazione, da parte della sentenza d'appello, delle doglianze relative alla mancata acquisizione del casellario generale del querelante e al mutamento giurisprudenziale in ordine ai limiti della critica politica. E' altresì fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione del contraddittorio, ma appare logicamente assorbito nel vizio di omessa pronuncia.

2.2 Ingrid Casali è stata condannata per offesa all'onore di persona investita di pubblici poteri (art. 344 c.p.), avendo pubblicato in un post su Facebook, ossia con mezzo di pubblicità, la seguente frase riguardante il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta: «sono esterrefatta, un premio ad un uomo che ha subito un processo proprio per violenza contro una donna (non mi ricordo l'esito)».

La difesa ha quindi chiesto l'acquisizione del certificato del casellario generale del querelante per verificarne i precedenti penali, e ciò al fine della prova del fatto determinato ritenuto lesivo dell'onore del Segretario di Stato. Tale istanza è stata respinta dal giudice di primo grado e il diniego è stato oggetto di specifico motivo d'appello per denunciare la violazione del diritto di difesa. Il Commissario della Legge, infatti, ha formulato una interrogazione alla Cancelleria del Tribunale limitata alla "sola violenza contro le donne" commessa in San Marino, senza acquisire il certificato del casellario generale riguardante anche condanne riportate in Italia.

2.3. La sentenza oggi impugnata non si è pronunciata in ordine alla specifica doglianza con la quale l'appellante lamentava l'omessa acquisizione del certificato del casellario generale della persona offesa. Il Giudice d'Appello non solo non ha preso in considerazione un motivo d'appello specifico, rilevante e decisivo, in quanto la frase asseritamente offensiva riguardava proprio lo svolgimento di un procedimento penale per "violenza contro una donna", ma ha addirittura ritenuto, con evidente



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

paralogismo, che non fosse attinente all'imputazione il fatto che il Ciavatta avesse in passato subito processi o condanne per reati caratterizzati da violenza (punto 1, pag. 5).

2.4. Si deve, invece, affermare che è un preciso diritto dell'imputato quello di ottenere l'acquisizione processuale del casellario generale (e delle sentenze di condanna) della persona offesa o dei testimoni a carico, quando ciò sia necessario per la prova contraria, come nel caso di specie, o anche solo per valutare la credibilità dei testimoni a carico. L'imputata è stata quindi privata del diritto di difendersi provando, mentre la sentenza d'appello non ha nemmeno preso in considerazione la doglianza riguardante la violazione di un diritto fondamentale.

2.5. Fondati sono anche i motivi di ricorso riguardanti l'omesso esame delle doglianze riferite al *revirement* giurisprudenziale che si è registrato per linee interne, già con la sentenza di primo grado, in ordine ai limiti del diritto di critica. La sentenza d'appello, infatti, non prende minimamente in considerazione i precedenti difformi della giurisprudenza sammarinese fatti oggetto di specifico motivo di gravame.

2.6. Ai sensi dell'art. 199-bis comma 2 c.p.p., il Giudice di Terza Istanza non deve limitarsi a rilevare l'omessa pronuncia sui motivi d'appello, ma deve altresì valutare i motivi omessi e decidere la causa. Occorre, dunque, stabilire se fossero fondate le doglianze con le quali si invocava il diritto di critica alla luce della consolidata giurisprudenza sammarinese citata nell'atto di appello e riportata nel ricorso.

2.7. Nessun dubbio può esservi sul chiaro contesto di critica politica nel quale si inserisce la frase incriminata. Risultano, altresì, indiscutibili e indiscussi alcuni dati storici: il Ciavatta risulta pregiudicato almeno per il misfatto di ingiuria, come afferma anche la sentenza impugnata, e non è stata fornita alla difesa la possibilità di dimostrare eventuali altri precedenti penali o carichi pendenti mediante l'acquisizione del certificato del casellario generale.

2.8. Le esimenti del diritto di critica e di cronaca presentano le seguenti caratteristiche: a) l'interesse sociale, b) la continenza del linguaggio; c) la verità del fatto narrato, nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiusuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nella attitudine della notizia a contribuire alla formazione della



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, in campi di interesse generale.

Con riferimento specifico al diritto di critica politica - che qui rileva - il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Tale affermazione trova eco in una nota decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, Sez. 2, 27/11/2012, Mengi c. Turkey, p. 49), che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove, mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di espressione del pensiero. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Nella libertà di opinione - che è configurata dalla CEDU come diritto, non a diffondere informazioni, ma ad esprimere opinioni e a trasmettere idee (art. 10 par. 1 CEDU), concetto che è alla base della distinzione fra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, e che implica il divieto, per il legislatore nazionale, di richiedere la prova della verità per le affermazioni che consistono in meri giudizi di valore, pur richiedendosi, comunque, che non siano del tutto svincolati da qualsiasi base fattuale - un posto di rilievo è assegnato alla libertà di dibattito politico o di pubblico interesse il cui esercizio - che avviene tradizionalmente attraverso il mezzo della stampa, ma oggi anche tramite l'uso degli altri media e di Internet - è finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un'opinione sulle idee e le attitudini dei rappresentanti politici.

In quanto tale, la libertà di dibattito di questioni di pubblico interesse è il cuore della democrazia e rispetto ad essa il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto, (Corte EDU, Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 125, 2015), vigendo, pertanto, un livello massimo di tutela.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Infatti, per assicurare che tale dibattito si svolga il più liberamente possibile, la Corte EDU ammette in tale ambito il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate.

Di conseguenza, quanto maggiore è il potere esercitato dall'esponente politico, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini in generale. In sostanza, si ritiene che la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, ampiamente ammessa dall'elaborazione giurisprudenziale precedente alla sentenza oggi impugnata, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma, come si è già ricordato e vale la pena sottolineare, il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.

In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EDU, sent. del 27.10.2005 caso *Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria* rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso *Rodrigues c. Portogallo*, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c. Austria par. 33).

Tornando al caso di specie, è indubitabile che il Ciavatta abbia riportato almeno una precedente condanna e abbia subito la pendenza di altri procedimenti penali. Dunque, l'affermazione per cui il Segretario di Stato aveva pendenze giudiziarie non poteva ritenersi destituita di fondamento fattuale. Il giudizio valutativo espresso dall'imputata riguarda, però, la meritevolezza del premio, in ragione delle pendenze giudiziarie del Ciavatta, e tale giudizio trae spunto dal fatto, ma in esso non si esaurisce.

Il giudizio di valore appare, quindi, incensurabile e protetto dal diritto fondamentale alla libertà d'espressione, conclusione avvalorata dal rispetto della continenza tanto formale quanto sostanziale.

2.9. Il Giudice d'Appello ha affermato il superamento dei limiti del diritto di critica senza confrontarsi con le doglianze dell'appellante, fondate sui precedenti giurisprudenziali, e pur in presenza di un discorso critico a contenuto prevalentemente valutativo, sviluppatosi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, come la gestione dell'emergenza Covid.

La critica non è trascesa in un gratuito attacco personale, finalizzato all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, giacché la critica si è sviluppata prendendo di mira la condotta di *homo publicus* della persona offesa, né riscontrandosi nelle parole incriminate che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti siano stati strumentalmente travisati e manipolati, poste le indubbie pendenze penali del Ciavatta.

In particolare, come si è già ricordato, quando il discorso critico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità di proposizioni assertive, e i limiti scriminanti del diritto di critica sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché, il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato solo quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata e obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Nella specie, però, il Giudice d'Appello si è discostato dai principi consolidati della giurisprudenza sammarinese, ispirata ai valori della libertà e della tolleranza, senza nemmeno motivare al riguardo, ancorché sollecitato da specifici motivi d'appello non presi in considerazione, escludendo erroneamente la sussistenza della scriminante in questione, senza contestualizzare gli argomenti oggetto della disputa nell'ambito della polemica nella quale si inserivano.

La critica mossa dall'imputata al Segretario di Stato è interamente politica, fondata sui comportamenti pubblici del Ciavatta, svolta con espressioni non dirette alla persona, ma, piuttosto, alla attività pubblica posta in essere dall'uomo politico, così collocandosi nei più ampi confini che rilevano quando la critica colpisca una persona ricoprente funzioni pubbliche, peraltro, di vertice, nell'ambito di una specifica comunità territoriale.

Ciò risponde al principio democratico per cui a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte di tutti i cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.

2.10. In conclusione, la critica non fu né gratuita né esorbitante, essendosi limitata a una censura polemica della condotta della persona offesa, oltre a essersi fondata su una rappresentazione generalmente veritiera dei fatti, dato che il Ciavatta ha certamente avuto più di una pendenza giudiziaria penale. Peraltro, l'analisi della valenza denigratoria non poteva restare avulsa dalla considerazione del complessivo contesto della vicenda, ossia la critica della gestione dell'emergenza Covid. Il che rende configurabile l'esimente, non essendosi verificato nella vicenda in esame alcun attacco alla sfera personale del Ciavatta, in quanto - come si è detto - risulta rispettato il limite della valutazione oggettiva dei comportamenti tenuti dal pubblico amministratore, il giudizio valutativo di non meritevolezza di un premio per chi ha avuto precedenti condanne o comunque pendenze giudiziarie, oltre a quello della pertinenza allo specifico tema.

La specifica tipologia della condanna riportata dal Ciavatta, alla quale inopinatamente si limita il giudizio d'appello, è semplicemente un *quid pluris* che non sposta i termini sostanzialmente valutativi, e quindi insindacabili, dell'affermazione per cui il Segretario di Stato sarebbe immeritevole di un premio da parte di un ente pubblico.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

3.1. Con specifico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 199-bis comma 3 c.p.p., la violazione del contraddittorio occorsa nello svolgimento del giudizio d'appello.

3.2. In particolare, la ricorrente lamenta il comportamento tenuto dal Giudice, dott. Renato Bricchetti, nel corso dell'udienza.

Il Giudice d'Appello avrebbe di fatto impedito alla difesa di discutere i motivi di impugnazione, invitando tutti i difensori, convocati alla medesima ora per tutti i procedimenti dell'udienza, a riportarsi agli atti scritti. A fronte della scelta dell'avv. Mularoni di esporre oralmente i motivi d'appello, il dott. Bricchetti avrebbe più volte interrotto il difensore, sottolineando l'inutilità della discussione orale e dando segni di insofferenza, ad esempio tamburellando le dita sul tavolo. Infine, il verbale d'udienza sarebbe ideologicamente falso, in quanto riportante la circostanza non vera che il difensore si sarebbe riportato ai motivi e alle memorie, mentre l'avv. Mularoni avrebbe discusso oralmente i motivi di doglianza.

3.3. Va premesso che, con nota del 17/6/2024, ossia successiva all'udienza di discussione del ricorso, è stata comunicata al Giudice di Terza Istanza l'apertura d'ufficio di un procedimento penale per calunnia a carico dell'avv. Mularoni, originato proprio dal ricorso nella parte in cui si afferma la falsità del verbale d'udienza.

3.4. Questa decisione appare inopportuna e censurabile in pendenza della decisione del Giudice di Terza Istanza che deve pronunciarsi anche sulla doglianza con la quale si è denunciata la falsità del verbale d'udienza. A ciò si aggiunga che una iniziativa d'ufficio avrebbe dovuto riguardare, logicamente e più correttamente, la denunciata falsità ideologica del verbale e, solo in un secondo momento, dopo aver escluso tale reato, la eventuale calunnia commessa dal denunciante. Al contrario, procedere direttamente per calunnia, per di più in pendenza del ricorso, configura una indebita compressione del diritto di difesa della ricorrente.

3.5. Occorre ulteriormente premettere che il contegno processuale del dott. Bricchetti, così come descritto nel ricorso, è provato dalla dichiarazione scritta allegata all'impugnazione e sottoscritta da quanti erano presenti in udienza. Il fatto processuale appare, quindi, accertato, non essendo una mera affermazione della parte ricorrente.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

3.6. Poste queste premesse, occorre ricordare che i giudici devono non solo essere imparziali nell'esercizio delle funzioni, ma devono altresì tenere un contegno processuale tale da farli apparire imparziali agli occhi di tutti gli interessati, compreso il pubblico.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte EDU, anche le apparenze possono assumere una certa importanza nel processo penale. Ne va della fiducia che i tribunali di una società democratica devono ispirare alle persone sottoposte alla giustizia, compresi gli imputati. Il punto di vista di chi solleva la questione deve, quindi, essere preso in seria considerazione, pur non svolgendo un ruolo decisivo. L'elemento determinante consiste, infatti, nello stabilire se le preoccupazioni dell'interessato possano essere considerate oggettivamente giustificate (cfr. Corte EDU, Ferrantelli e Santangelo c. Italia, § 58; Padovani c. Italia, § 27).

3.7. Nel caso specifico, la condotta tenuta dal Giudice dott. Bricchetti ha certamente comportato una compressione tanto del diritto di difesa e del contraddittorio quanto una lesione dell'apparenza di imparzialità del giudice, intesa come fiducia che questi deve ispirare nel ricorrente e come assenza di pregiudizi. L'insofferenza per la discussione, l'invito a non discutere e a riportarsi ai motivi scritti, sono contegni repressibili in quanto denotano mancanza di rispetto per la funzione difensiva. Certamente il giudice può e deve garantire il corretto svolgimento dell'udienza, dirigendo la discussione ed evitando ogni divagazione, ripetizione o interruzione, ma non può mai limitare, per di più a priori, le facoltà difensive.

3.8. Lo specifico motivo di ricorso descrive, al contrario, un intervento del Giudice che ha in concreto limitato le facoltà difensive, precludendo una compiuta e serena esposizione di tutte le argomentazioni, situazione che trova conferma nella testimonianza scritta dei presenti.

3.9. Le indebite sollecitazioni rivolte dal Giudice d'Appello alla difesa per evitare o comunque per limitare la discussione hanno certamente determinato una violazione del diritto di difesa sotto forma di contraddittorio argomentativo.

La rilevazione di tale violazione, tuttavia, rimane assorbita nell'accoglimento dei motivi di ricorso relativi all'omessa motivazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza n. 28 del 2024 emessa dal Giudice d'Appello Penale, dott. Renato Bricchetti, e assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti e al Procuratore del Fisco e per la trasmissione, unitamente al fascicolo processuale, alla Cancelleria Penale del Tribunale Unico.

Così deciso in San Marino, l'11 giugno 2024.

(Sentenza trasmessa in via informatica e depositata il 15 luglio 2024).

Il Giudice per la Terza Istanza penale
Prof. Oliviero Mazza

San Marino 15.07.2024

Sentenza pervenuta in data odierna.

Il Cancelliere

